# LA NON ALTERNATIVITÀ DEL TERMINE A DIFESA E DEI RITI PREMIALI NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO COME ESPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO

di Diletta Bianco
(*Borsista di ricerca presso l'Università del Piemonte Orientale*)

Sommario: 1. La vicenda processuale e le *quaestiones* del giudice *a quo*. – 2. I precedenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali affermatisi nel corso del tempo. – 3. Gli argomenti della Corte costituzionale alla base della dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni censurate. – 4. Cenni conclusivi.

1. Con ordinanza del 13.5.2021, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 co. 1 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 451 co. 5 e 6 e 558 co. 7 e 8 Cpp[1], nella parte in cui prevedrebbero, nel giudizio direttissimo, il diritto di un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, con la conseguente impossibilità di accedere a riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto.

In estrema sintesi, nel caso in esame, l'imputato, dopo aver ottenuto all'udienza di convalida dell'arresto la concessione del termine a difesa di cui all'art. 558 co. 7 Cpp,

[1] Con riferimento al rito direttissimo, tali articoli sanciscono le garanzie accordate *ex lege* all'imputato – applicabili ai due riti che si svolgono, rispettivamente, di fronte al giudice collegiale e a quello monocratico - che si sostanziano, da un lato, nella facoltà di chiedere l'accesso ai riti alternativi (abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti) e, dall'altro, nella facoltà di chiedere un termine per la preparazione della difesa non superiore a dieci giorni (ridotti a cinque nel giudizio direttissimo che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale). Quando l'imputato si sia avvalso della facoltà da ultimo citata, il dibattimento resta sospeso *de jure* fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Non è previsto un termine a difesa minimo, ma la dottrina prevalente (E. Zanetti, *Il giudizio direttissimo*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano 1997, 404; P. Gaeta, *Giudizio direttissimo*, in Enc. dir., Aggiornamento, IV, Milano 2000, 653 ss.) concorda nel ritenere ormai inaccettabile la prassi della concessione di un termine c.d. *ad horas*. In senso contrario R. Giustozzi, *I procedimenti speciali*, in Fortuna ed altri, *Nuovo manuale pratico del processo penale*, Padova 2007, 817 ss.; M.T. Rubera, *Questioni in tema di giudizio direttissimo*, Padova 2015, 109.
Trattasi, peraltro, di avvisi dei quali è stata sancita la natura inderogabile. In particolare, con riguardo al termine a difesa Cass. 16.3.2022 n. 8951, in *www.dejure.it*, ha affermato che «deve essere concesso dal giudice che deve pertanto disporre il rinvio del processo ad altra udienza, altrimenti incorrendo in un'ipotesi di nullità, generale e a regime intermedio, riguardando la stessa non l'assenza del difensore in giudizio ma l'assistenza nel medesimo dell'imputato».

aveva formulato, nell'udienza immediatamente successiva, richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 Cpp in relazione al reato di cui all'art. 497-*bis* Cp.

Tuttavia, la lettura delle norme censurate, offerta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità[2], avrebbe impedito l'accoglimento della richiesta, poiché orientata nel senso che la concessione del termine a difesa implicherebbe l'apertura del dibattimento, con conseguente preclusione, sia temporale che operativa, della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti[3].

Il giudice a *quo*, non condividendo tale orientamento, denunzia, anzitutto, la violazione dell'art. 24 Cost.: comporterebbe, invero, un'inevitabile lesione del diritto alla difesa imporre all'imputato di effettuare una scelta tra i due strumenti processuali all'esito dell'udienza di convalida, senza la possibilità di ponderare la scelta in un periodo di tempo adeguato.

Le disposizioni censurate si porrebbero, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché si verificherebbe una disparità di trattamento tra l'imputato nel giudizio direttissimo, che dovrebbe effettuare seduta stante la scelta di procedere o meno con un rito alternativo, e l'imputato che venga giudicato con altro rito[4], cui l'ordinamento riconosce un termine per preparare la difesa e per valutare anche l'eventuale scelta di procedere con rito alternativo.

Un'ulteriore disparità di trattamento potrebbe essere ravvisata anche rispetto al caso in cui vi sia stata la modifica dell'imputazione o contestazione di nuovi reati o nuove circostanze all'imputato, da parte del pubblico ministero, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, poiché la giurisprudenza, in tali circostanze, ha

[2] In tal senso si segnalano Cass. sez. VI 1.4.2019 n. 14129, in *www.dejure.it*; Cass. sez. I 5.6.2018 n. 25153, in *www.dejure.it*; Cass. sez. III 15.2.2017 n. 7159, in *www.dejure.it*; Cass. sez. VII 12.9.2012 n. 35113 (ordinanza), in *www.dejure.it*; Cass. sez. II 11.11.2011 n. 41014, in *www.dejure.it*; Cass. sez. V 16.4.2010 n. 21573, in *www.dejure.it*; Cass. sez. IV 2.3.2010 n. 9204, in *www.dejure.it*; Cass. sez. V 18.2.2010 n. 12778, in *www.dejure.it*; Cass. sez. I 5.5.2008 n. 17796 con nota di F. Galluzzo, *La concessione del termine a difesa nella direttissima esclude l'accesso ai riti premiali?*, in *CP* 2009, 2950 ss.; Cass. sez. V 2.11.2002 n. 43713, in *RP* 2004, 107; Cass. sez. I 21.6.2001 n. 29446, in *RP* 2002, 1761; Cass. sez. IV 18.4.2001 n.20189, in *www.dejure.it*; Cass. 17.9.1992 Spasiano, in *CEDCass.*, 192129.

[3] Si rimanda a G. Marino, *Corte Costituzionale: il termine a difesa deve essere riconosciuto anche nel giudizio direttissimo*, in *D&G*, 5.12.2022, 9.

[4] A titolo esemplificativo, nella sentenza in esame vengono richiamate le ipotesi della richiesta di rinvio a giudizio nel rito ordinario, della citazione diretta a giudizio, del giudizio immediato e del procedimento per decreto, nei quali viene sempre riconosciuto un termine più o meno lungo per valutare l'opportunità di procedere con riti alternativi.

riconosciuto la facoltà di accedere ai riti alternativi, elidendo le relative preclusioni in materia[5].

Infine, l'ordinanza di rimessione evidenzia la violazione dell'art. 117 co. 1 Cost. in relazione agli artt. 6 paragrafo 3 lettera *b* Cedu e 14 paragrafo 3 lettera *b* del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

In particolare, si ravvisa un'inosservanza dei precetti europei poiché l'interpretazione degli stessi fornita dai giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo[6] è nel senso che un processo possa considerarsi equo assicurando, non solo una tempestiva informazione all'imputato circa le contestazioni a suo carico, ma anche il tempo e i mezzi necessari per predisporre adeguatamente la propria difesa.

Dal canto suo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili in quanto irrilevanti e, comunque, infondate. Ad avviso dell'Avvocatura, l'impostazione censurata dal giudice *a quo* è quella che prevede una «rigida scansione logico-temporale tra la facoltà per l'imputato nel giudizio direttissimo di richiedere riti speciali e la richiesta del termine a difesa». In altri termini, l'interpretazione delle norme affermatasi nella prassi e ritenuta lesiva delle disposizioni costituzionali è quella che prevede due distinti avvisi non contestuali: il primo, entro l'apertura del dibattimento, con il quale si informa l'imputato della facoltà di optare per la prosecuzione con il rito direttissimo o con uno dei riti alternativi (giudizio abbreviato o richiesta di applicazione pena); effettuata tale scelta, in un secondo momento, a dibattimento aperto, verrà, invece, offerta all'imputato la possibilità di avvalersi di un termine a difesa. Ma, nell'eccezione, si evidenzia come, nel caso in esame, in esito al giudizio di convalida, il giudice *a quo* avrebbe provveduto contestualmente ad entrambi gli adempimenti, con l'effetto di rendere prive di rilevanza le questioni in esame.

[5] L'originaria formulazione del codice del 1988 non prevedeva alcun meccanismo di coordinamento fra le "nuove contestazioni" e i procedimenti speciali. La Corte Costituzionale si è pronunciata a più riprese dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 516, 517 e 518 Cpp nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento riti alternativi. Per una ricostruzione in dottrina sul tema si veda, A. Spinelli, *La Consulta torna sul rapporto tra modifica dell'imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10/2017.

[6] In tal senso si vedano C. eur., 21.12.2006, *Borisova c. Bulgaria*, in *www.hudoc.echr.coe.int*; C. eur., 12.2.2019, *Muchnik e Mordovin c. Russia*, in *www.hudoc.echr.coe.int*.

Al fine di comprendere la decisione della Corte costituzionale, merita di essere approfondito il contrasto interpretativo che, nel corso degli anni, si è sviluppato intorno alle disposizioni censurate.

2. Nell'ordinanza di rimessione si fa riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che fornisce un'interpretazione restrittiva delle norme censurate.

Come già anticipato, secondo tale interpretazione, l'avvenuta concessione del termine a difesa, presupponendo la dichiarazione di apertura del dibattimento, sarebbe condizione preclusiva alla richiesta di giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta. Pertanto, si tende ad escludere la sovrapponibilità della concessione del termine a difesa con il successivo accesso ai riti speciali citati, trattandosi di due strumenti alternativi e non utilizzabili congiuntamente. In questa prospettiva, si esclude che si verifichi una nullità, in caso di omesso avviso all'imputato, da parte del giudice, relativo alla facoltà di chiedere il termine a difesa, quando l'imputato, anziché accettare il rito direttissimo, abbia optato per uno dei riti alternativi. Siffatta conclusione deriva dalla circostanza che l'avviso di cui sopra ha carattere subordinato rispetto a quello riguardante la possibilità, per l'imputato, di avvalersi dei riti speciali, e diventa essenziale solo quando, scartate tali possibilità, questi abbia accettato di essere giudicato in via direttissima. La concessione del termine a difesa, invero, potrebbe avvenire ai soli fini della prosecuzione nelle forme dibattimentali.

A fondamento di tale impostazione viene anzitutto posto il dato letterale: l'art. 451 co. 6 cpv. Cpp, nel prevedere che il «il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva», presuppone che l'apertura dello stesso abbia già avuto luogo, con la conseguente impossibilità in capo all'imputato di optare per un rito alternativo, oramai precluso. Si ritiene, difatti, che non si potrebbe produrre l'effetto della sospensione di un dibattimento non ancora aperto.

Altro argomento che viene addotto a favore di tale interpretazione, oltre a quello letterale, è la collocazione codicistica delle due facoltà (e dei relativi avvisi) in due commi differenti: anteporre la facoltà in ordine alla scelta del rito deflativo – contenuta negli artt. 451 co. 5 e 558 co. 7 Cpp – rispetto alla richiesta del termine a difesa, contenuta negli artt. 451 co. 6 e 558 co. 8 Cpp, sarebbe indice della volontà del legislatore di considerarle esercitabili in due fasi distinte del procedimento, che si susseguono l'una all'altra. A sostegno di tale assunto, la previsione della non contestualità dell'avviso relativo alle facoltà riconosciute all'imputato: prima dovrebbe

essere dato all'imputato l'avviso circa la possibilità di avvalersi di un rito alternativo deflativo e, solo nel caso in cui non se ne avvalga, verrebbe dato il secondo avviso, relativo alla possibilità di richiedere un termine a difesa.

La Corte di cassazione[7], in tempi non lontani, aveva ritenuto manifestamente infondata la medesima questione oggetto della pronuncia in esame. In particolare, veniva lamentata la violazione dell'art. 24 Cost. da parte dell'art. 451 Cpp nella parte in cui non prevede il diritto al termine a difesa per l'imputato tratto a giudizio direttissimo che scelga di accedere ad altro rito alternativo. I giudici di legittimità avevano ritenuto non fondata la questione sul presupposto che trattasi di una libera scelta dell'imputato, cui non è impedito di optare per il rito ordinario, che è compensata dalla più vantaggiosa definizione del giudizio abbreviato[8].

In conclusione, può affermarsi che, secondo questo orientamento, la sospensione accordata a seguito della richiesta di un termine a difesa, «sarebbe volta unicamente a consentire una migliore preparazione dell'imputato alla dialettica processuale tipica della fase dibattimentale, ma non consentirebbe la riproposizione di facoltà ormai perente, come quella di richiedere i riti alternativi» [9].

In dottrina è predominante, invece, l'indirizzo opposto, c.d. estensivo[10] – che ha visto l'avallo anche da parte di alcune pronunce dei giudici di legittimità[11], tra le quali

[7] Cass. sez. V 27.12.2019 n. 52042, in *www.dejure.it*. In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'esistenza di una disparità di trattamento fra le situazioni prospettate, essendo evidente la differenza tra l'ipotesi in cui l'arrestato abbia scelto di non difendersi, concordando la pena, o di farsi giudicare allo stato degli atti, mostrando in tal modo di rinunciare ad un diritto di difesa pieno e l'ipotesi in cui l'imputato abbia preferito conservare un pieno ed illimitato diritto di difesa.

[8] In tal senso si segnalano Cass. sez. VI 1.4.2019 n. 14129, cit.; Cass. sez. I 5.6.2018 n. 25153, cit.; Cass. sez. III 15.2.2017 n. 7159, cit.; Cass. sez. VII 12.9.2012 n. 35113 (ordinanza), cit.; Cass. sez. II 11.11.2011 n. 41014, cit.; Cass. sez. V 16.4.2010 n. 21573, cit.; Cass. sez. IV 2.3.2010 n. 9204, cit.; Cass. sez. V 18.2.2010 n. 12778, cit.; Cass. sez. I 5.5.2008 n. 17796, con nota di F. Galluzzo, *La concessione del termine a difesa nella direttissima esclude l'accesso ai riti premiali?*, cit.; Cass. sez. V 2.11.2002 n. 43713, cit.; Cass. sez. I 21.6.2001 n. 29446, cit.; Cass. sez. IV 18.4.2001 n. 20189, cit.; Cass. 17.9.1992 Spasiano, cit.

[9] S. Allegrezza, *Commento agli artt. 449-452*, in *Commentario breve al Codice di procedura Penale*, a cura di G. Conso, G. Illuminati, Padova 2020, 2250.

[10] A. Chiliberti-F. Roberti-G. Tuccillo, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Milano 1990, 389 ss.; E. Zanetti, *Il giudizio direttissimo*, *op. cit.*, 315; C. Nuzzo, *Sull'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato dopo la concessione di termine a difesa nel giudizio direttissimo in pretura*, in *Nuovo dir.* 1994, 664; S. Allegrezza, *La nuova fisionomia del giudizio direttissimo*, in O. Mazza, F. Viganò, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,* Torino 2008, 264 ss.; P. Moscarini, *Giudizio direttissimo,* in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma 1989, 9.

[11] In tal senso si vedano Cass. sez. VII 6.7.2017 n. 32867 (ordinanza), in *www.dejure.it*; Cass. sez. V 17.7.2012 n. 28922, in *www.dejure.it*; Cass. sez. VI 13.1.2012 n. 934, in *www.dejure.it*; Cass. sez. VII 24.4.2010 n. 15998 (ordinanza), in *www.dejure.it*; Cass. sez. VI 8.4.2010 n. 13118, in *www.dejure.it*; Cass. sez. VI 23.10.2008 n. 42696, con nota di F. Galluzzo, in *CP* 2009, 4334; Cass. sez. II 26.6.1992 Gentili, in G. Conso, V. Grevi, *Commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, Padova 1993, 567.

l'ordinanza di rimessione in esame – secondo il quale deve prevalere l'interpretazione volta a favorire l'accesso ai riti alternativi.

Tra le contestazioni che vengono sollevate nei confronti dell'interpretazione fornita dall'opposto orientamento si evidenzia, *in primis*, come essa sia, in realtà, frutto di una formulazione imprecisa da parte del legislatore delle norme oggetto di disamina e che, in quanto tale, non possa tradursi in una lesione del diritto alla difesa. Ne deriva che sia la richiesta di un termine a difesa sia quella di accesso ad un rito deflativo sono da formulare nella fase introduttiva al dibattimento (non ancora aperto). In particolare, si afferma che «un'esegesi rispondente ai principi ispiratori del nostro sistema processuale non può, tuttavia, limitarsi a prendere atto di quella che, probabilmente, rappresenta un'imprecisione terminologica»[12]. Purtuttavia, anche a voler concentrare l'attenzione sul dato letterale, l'utilizzo dell'avverbio «*altresì*» nella formulazione dell'art. 458 co. 6 Cpp, sarebbe volto a creare un legame tra i due commi delle disposizioni censurate, al fine di sancire la coesistenza e cumulabilità delle due facoltà difensive e non un rapporto di consequenzialità logico-temporale[13]. Neppure sembra decisivo l'utilizzo del termine «*sospensione*» anziché «*rinvio*» dato che, in entrambi i casi, la dichiarazione di apertura del dibattimento, *ex* art. 492 Cpp, potrà intervenire all'udienza che segue il termine a difesa[14].

Inoltre, nei procedimenti di merito si era andata consolidando una prassi, che consentiva la cumulabilità delle due diverse facoltà difensive contemplate nei co. 5 e 6 dell'art. 458 Cpp. In particolare, il giudice, in sede di giudizio direttissimo con contestuale convalida dell'arresto, dopo la pronuncia dell'ordinanza, invitava la difesa a manifestare le intenzioni processuali, ossia ad esprimere la propria intenzione di richiedere un rito alternativo deflativo del dibattimento ed a beneficiare altresì del termine a difesa. Dopodiché, l'udienza veniva rinviata per dichiarare aperto il dibattimento, al fine di consentire all'imputato, prima della formale apertura dello stesso, di ponderare la scelta di avvalersi del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti[15].

---

[12] F. Galluzzo, *La concessione del termine a difesa nella direttissima esclude l'accesso ai riti premiali?*, cit.

[13] In questo senso, si veda in dottrina F. Galluzzo, *La concessione del termine a difesa nella direttissima esclude l'accesso ai riti premiali?*, cit.; S. Allegrezza, *Le forme atipiche del giudizio direttissimo*, Torino 2006, 172.

[14] S. Allegrezza, *Commento agli artt. 449-452*, in *Commentario breve al Codice di procedura Penale*, cit., 2231 ss.

[15] In tal senso si veda Trib. Roma 6.11.2008 Khelifa, inedita, nella quale si legge che, «all'udienza del … (cui si perveniva avendo gli arrestati, in sede di giudizio di convalida, chiesto termini a difesa), il Khelifa personalmente ed il difensore munito di procura speciale in luogo dell'E. e del L., liberi assenti, chiedevano di essere ammessi al rito abbreviato, nelle cui forme il giudice disponeva procedersi»; Trib. Roma 27.5.2008 De Almeida, inedita, nella quale si dà atto che la scelta di avvalersi del rito abbreviato è avvenuta nell'udienza di rinvio.

Come anticipato, anche l'ordinanza di rimessione, propende per questa seconda tesi. Il giudice *a quo*, a sostegno di tale interpretazione richiama una precedente ordinanza della Corte costituzionale[16], nella quale, in relazione al rito allora vigente dinanzi al pretore, veniva affrontata una questione analoga a quella prospettata. Nello specifico, la questione aveva ad oggetto l'art. 566 co. 8 Cpp (sostanzialmente coincidente con la disposizione oggi censurata), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui dispone che la formulazione della richiesta di applicazione della pena sia fatta subito dopo l'udienza di convalida e non, invece, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». Il motivo posto alla base della questione era che, secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 566 co. 6, 7 e 8 Cpp, «l'imputato, dopo la convalida dell'arresto, deve subito scegliere tra due facoltà: la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena, oppure la richiesta di un termine per preparare la difesa. Mentre l'esercizio della prima facoltà non preclude, in caso di dissenso del pubblico ministero, l'esercizio della seconda, la richiesta del "termine a difesa" precluderebbe, invece, definitivamente, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena allorché ha inizio il dibattimento "all'udienza preliminare successiva alla scadenza del termine" concesso». Il giudice delle leggi riteneva la questione manifestamente infondata poiché «il presupposto interpretativo» sulla base del quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale era errato. La disposizione doveva essere interpretata nel senso che, nel momento in cui l'imputato si fosse avvalso della facoltà di richiedere un termine a difesa, il dibattimento, non ancora aperto, sarebbe rimasto sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

Nell'ordinanza, peraltro, la Corte costituzionale dà atto che nello stesso senso si era già espressa la giurisprudenza della Corte di cassazione[17].

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 1993, solo una parte della giurisprudenza si conformava a quanto sancito, poiché, come visto, l'orientamento maggioritario si è andato consolidando in senso opposto.

[16] C. cost., 27.5.1993 n. 254, in *www.cortecostituzionale.it*.

[17] Cass. sez. II 26.6.1992 Gentili, cit., che ha ritenuto erroneo «il diniego di patteggiamento motivato per intempestività della relativa istanza, avanzata dall'imputato all'udienza successiva a quella di convalida, in cui il Pretore aveva concesso il termine a difesa prima che fosse aperto il dibattimento ed implicante la sospensione del medesimo».

3. Il giudice delle leggi, nell'emettere la sentenza n. 243 del 2.12.2022, pare aver messo la parola fine all'annoso dibattito sull'interpretazione delle norme censurate che ha coinvolto dottrina e giurisprudenza.

La Corte, *in primis*, si pronuncia sull'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, dichiarandola infondata, in quanto l'oggetto della questione sottoposta al suo esame esula dalla formulazione contestuale o meno dei due avvisi, attenendo, più propriamente, all'«efficacia preclusiva che la concessione del termine a difesa avrebbe rispetto alla richiesta di riti alternativi».

Tanto premesso, il giudice delle leggi entra nel merito della questione sottoposta al suo esame, in relazione alla lamentata violazione dell'art. 24 Cost. – che, nel suo co. 2, tutela il diritto di difesa, definendolo «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» – ritenendola fondata.

Secondo costante orientamento della Corte costituzionale[18] «la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa». Al fine di consentire un esercizio effettivo di tale diritto, all'imputato deve essere prospettata in termini chiari l'accusa mossa nei suoi confronti per consentirgli di effettuare una scelta consapevole in merito al rito alternativo di cui, eventualmente, avvalersi, valutando anche le possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito[19].

La Corte rileva come la scelta, nell'ambito del giudizio direttissimo, di avvalersi di uno dei riti speciali previsti dalle disposizioni censurate «deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio», senza che ciò possa sfociare in un inevitabile sacrificio delle garanzie difensive da assicurare all'imputato. Sicché, per quanto il giudizio direttissimo tenda, mediante la contrazione dei tempi processuali, alla massima semplificazione nello svolgimento processuale - pur in linea con la previsione costituzionale di cui all'art. 111 co. 2 Cost., che sancisce il principio della ragionevole durata del processo – lo stesso deve assicurare un adeguato contemperamento con il diritto di difesa dell'imputato[20]. Un simile risultato può essere raggiunto ritenendo che la scelta del rito alternativo non debba essere effettuata "*seduta stante e incognita causa*". Ne deriva che, ove l'imputato chieda la concessione

[18] In questo senso si vedano Corte cost., 12.7.2022 n. 174; Corte cost., 31.7.2020 n. 192; Corte cost., 14.2.2020 n. 19; Corte cost., 11.2.2020 n. 14; Corte cost., 29.5.2019 n. 131; Corte Cost., 5.7.2018 n. 141, in *www.cortecostituzionale.it*.
[19] Corte cost., 14.6.2022 n. 146; Corte Cost., 5.12.2014 n. 273, in *www.cortecostituzionale.it*.
[20] P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano 2017, 799 ss.

di un termine a difesa, questo debba essere accordato anche al fine di permettergli di valutare l'opportunità o meno di avvalersi un rito alternativo e di adottare una decisione consapevole e ponderata.

Il giudice delle leggi, per confermare tale tesi, richiama anche una sua precedente pronuncia[21], nella quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*ter* co. 7 l. 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevedeva, mediante rinvio al precedente art. 30-*bis*, che il provvedimento relativo ai permessi premio fosse soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. In particolare, la Corte rilevava il carattere «[i]ngiustificatamente pregiudizievole rispetto all'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. [di] un termine così breve» affinché l'interessato potesse articolare le proprie difese «e ciò anche in relazione alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l'assistenza tecnica di un difensore, che pure è – in via generale – parte integrante del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento»[22].

Tale pronuncia è particolarmente significativa tenuto conto che la compressione del diritto di difesa dell'imputato nel giudizio direttissimo è anche maggiore rispetto al caso deciso dalla sentenza citata. Si consideri che, talvolta, la fase processuale del giudizio di convalida dell'arresto e dell'instaurazione del giudizio direttissimo si susseguono nell'arco di poche ore, rendendo difficoltoso per l'imputato farsi assistere dal difensore di fiducia, con il quale valutare la strategia difensiva più adeguata.

Per quanto attiene alle violazioni degli artt. 3 e 117 co. 1 Cost. in relazione agli artt. 6 paragrafo 3 lettera *b* Cedu e 14 paragrafo 3 lettera *b* del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Corte costituzionale ritiene assorbite le questioni sollevate.

Quindi, conclusa positivamente l'indagine circa la fondatezza della questione sottoposta al suo vaglio, la Corte Costituzionale, giunge ad affermare «l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza

[21] C. cost., 12.6.2020 n. 113, in *www.cortecostituzionale.it*, con note di C. Minnella, *Permessi premio: il termine per reclamare passa da (sole) 24 ore a 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento*, in *D&G*, 15.6.2020, 11; M. Carmelo, V. Manca, *Permessi premio: troppo breve il termine di ventiquattro ore per reclamare. La Consulta lo estende a quindici giorni*, in *CP* 2020, 4448.
[22] *Ibidem*, § 3.3. *Considerato in diritto.*

successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.».

4. In conclusione, possono svolgersi alcune considerazioni finali in merito alla decisione del giudice delle leggi oggetto di approfondimento.

La pronuncia pare senz'altro ragionevole e opportuna a fronte di una formulazione imprecisa delle norme oggetto di censura, e ciò anche in ossequio al principio di parità delle parti. Non si rinviene, difatti, la ragionevolezza della previsione che consente al pubblico ministero di scegliere discrezionalmente se avvalersi del giudizio direttissimo in un termine che può estendersi sino a trenta giorni, mentre all'imputato, secondo l'interpretazione censurata dalla Corte, una volta che il pubblico ministero abbia scelto di avvalersi dell'udienza di convalida per ottenere il contestuale giudizio di merito sull'imputazione con rito direttissimo, dovrebbe essere imposto di scegliere immediatamente se formulare richiesta di un rito abbreviato o di applicazione della pena su richiesta[23].

La Corte, inoltre, fornisce una lettura delle disposizioni censurate maggiormente attenta alle garanzie difensive, in linea con il disposto costituzionale di cui all'art. 24 co. 2 Cost. Tale norma enuncia un principio di rango costituzionale che attiene alla posizione del cittadino nei confronti del giudice nell'esercizio delle sue funzioni, affermando l'inviolabilità del diritto di difesa che spetta a ciascun individuo in ogni stato e grado del procedimento. In particolare, il contenuto minimo di tale diritto è stato enucleato dalla Consulta nel corso degli anni[24] e si articola nel rispetto del

[23] In dottrina, in questo senso, si veda nota di F. Galluzzo, *La concessione del termine a difesa nella direttissima esclude l'accesso ai riti premiali?*, cit., a Cass. sez. I 5.5.2008 n. 17796, cit., nella quale si afferma che la lettura restrittiva delle norme oggetto di censura «è sicuramente in contrasto con il diritto di ciascun cittadino di beneficiare di tutte le facoltà processuali attribuite ad ogni imputato, ivi compresa la possibilità di avvalersi dei riti deflativi (e dei conseguenti benefici premiali) che non può essere limitata dalla discrezionalità costruita a favore del pubblico ministero (nell'instaurazione o meno della direttissima) o da un'irragionevole interpretazione di una norma mal scritta, il cui significato effettivo è invece comprensibile alla luce dei principi costituzionali».

[24] L'applicazione del diritto di difesa è stata caratterizzata da alcuni decisivi interventi della Corte costituzionale, specialmente negli anni Sessanta e Settanta, volti ad eliminare gli aspetti della disciplina ereditata dal passato regime caratterizzato dagli arbitri e dai soprusi dello Stato assoluto. Si pensi, a titolo esemplificativo, a C. cost., 5.7.1968 n. 86, oggi anche in *www.cortecostituzionale.it,* che ha consentito l'applicazione delle garanzie difensive previste dagli artt. 390, 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del previgente codice di procedura penale agli atti di indagine svolti dalla polizia giudiziaria. Si veda P. Caretti, U. De Siervo, *Diritto Costituzionale e Pubblico*, Torino 2014, 474.

contraddittorio, nella facoltà di dare prova dei fatti, nel diritto ad una difesa tecnica e nel potere di proporre impugnazioni.

Si tenga altresì conto che gli avvisi relativi alle due facoltà si collocano in una fase caratterizzata da una significativa contrazione dei tempi processuali – sia che essa consegua immediatamente alla convalida dell'arresto, sia che essa venga attivata dal pubblico ministero presentando l'imputato all'udienza entro quindici giorni dall'intervenuta, separata, convalida dell'arresto, sia, da ultimo, che essa consegua alla confessione – che rende difficoltoso distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella dibattimentale[25].

Non può, tuttavia, non evidenziarsi come la questione fosse già stata sottoposta, nel 1993, alla Corte costituzionale[26], che era giunta in motivazione a conclusioni analoghe. Nonostante tale pronuncia, come visto, l'orientamento successivo che si è andato consolidando nella giurisprudenza prevalente è stato in senso difforme. Ma ciò è potuto avvenire in quanto il giudice delle leggi si pronunciò con un'ordinanza di manifesta infondatezza ed, in quanto tale, avente efficacia *inter partes*[27].

Nel caso *de quo*, il giudice delle leggi, si è pronunciato con una sentenza interpretativa di accoglimento, categoria di decisione peraltro residuale[28], ma che ha

[25] C. cost., 2.12.2022 n. 243, in *www.cortecostituzionale.it*, § 3.1. *Considerato in diritto.*

[26] C. cost., 27.5.1993 n. 254, cit.

[27] L'unico effetto giuridico di tale categoria di pronuncia, rientrante nel più ampio *genus* delle sentenze di rigetto, è quello di precludere al medesimo giudice *a quo* di riproporre la questione nello stesso giudizio (e, secondo alcuni, nello stesso stato e grado del giudizio). Ne deriva che altri giudici o anche lo stesso giudice, purché in altri giudizi, potranno riproporre alla Corte la medesima questione, accompagnata da diverse motivazioni. Sugli effetti delle sentenze di rigetto si veda P. Caretti, U. De Siervo, *Diritto Costituzionale e Pubblico, op. cit.,* 437.

[28] Le sentenze interpretative di accoglimento vengono utilizzate quando la Corte dichiara «nei sensi e nei limiti indicati dalla motivazione» l'illegittimità costituzionale di un certo significato del testo, se ed in quanto si deduca da esso una determinata norma in contrasto con la Costituzione. In altri termini, con tali sentenze, si caduca una norma senza influire sulla corrispondente disposizione, dalla quale si possono desumere altri significati conformi alla Costituzione. Trattasi di pronuncia che veniva utilizzata dalla Corte costituzionale soprattutto nel suo primo decennio di attività come reazione all'inosservanza da parte dei giudici (e soprattutto della Cassazione) delle decisioni interpretative di rigetto, secondo la tecnica definita della «doppia pronuncia». Con queste pronunce la Consulta dichiarava l'incostituzionalità di una delle interpretazioni della norma e corrispondente a quella già respinta dalla Corte – ma senza effetti vincolanti – in una precedente decisione interpretativa di rigetto. Nella pratica, esse sono state sostituite dalle sentenze di accoglimento parziale che sanciscono l'incostituzionalità di una legge «nella parte in cui», dove il termine «parte» non è riferito alla disposizione bensì a una delle interpretazioni della norma. Pur essendo mutata formula rispetto alle sentenze interpretative di accoglimento, la sostanza è rimasta invariata.
A proposito delle sentenze interpretative di rigetto si veda in dottrina M. Bellocci, T. Giovannetti, *Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale – Quaderno predisposto in occasione dell'incontro di studio con la Corte Costituzionale di Ungheria*, Palazzo della Consulta, 11.6.2010; F. S. Marini, G. Guzzetta, *Diritto Pubblico Italiano ed Europeo*, Torino 2022, 526. Per quanto attiene alle sentenze interpretative di accoglimento

la medesima efficacia delle sentenze di accoglimento, ossia produce effetti retroattivi[29] ed *erga omnes*. Ciò significa che le norme di legge dichiarate incostituzionali non potranno più trovare applicazione né da parte del giudice che ha sollevato la questione, né da alcun altro giudice comune, che si trovi a decidere una controversia sulla base delle suddette norme.

In conclusione, la decisione della Consulta in commento non può che considerarsi risolutiva dell'annoso contrasto giurisprudenziale e dottrinale di cui si è dato conto nelle pagine che precedono, poiché pienamente rispettosa del principio di parità delle parti e del diritto di difesa, che costituiscono il fulcro di ogni sistema democratico.

si veda invece L. Montesano, *Sulle sentenze di incostituzionalità interpretative*, in *Studi in onore di Biagio Petrocelli*, Milano 1972, 182.

[29] La portata retroattiva degli effetti di tali sentenze sta a significare che il pronunciamento del giudice delle leggi riguarda non solo i rapporti giuridici che vengono a formarsi successivamente alla pubblicazione della sentenza di accoglimento, ma anche quelli sorti in precedenza che non siano ancora esauriti, ad eccezione dei rapporti oggetto di una sentenza di condanna penale irrevocabile. Sugli effetti delle sentenze di accoglimento si veda P. Caretti, U. De Siervo, *Diritto Costituzionale e Pubblico*, *op. cit.*, 435 ss.